



Consiglio Regionale
della Puglia

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZE DEL 3 E 10 APRILE, DEL 4, 12 E 20 GIUGNO 2001

N. 63 Reg. deliberazioni

OGGETTO: LEGGE REGIONALE "Norme generali di governo e uso del territorio"

SEDUTA DEL 3 APRILE 2001

Presiede: Carmine Dipietrangelo

Vice Presidente: Vito Leonardo Aloisi

Consiglieri Segretari: Simone Brizio - Angelo Cera

Assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio: Renato Guaccero
- del Dirigente dell'Ufficio Aula e resocontazione: Silvana Vernola

Consiglieri presenti: ALOISI Vito Leonardo, AMODIO Felice, ATTANASIO Tommaso, BELARDI Raffaele, BRIENZA Giuseppe, BRIZIO Simone, CAMILLI Fabrizio, CARRIERI Mario, CARROZZO Gaetano, CERA Angelo, COPERTINO Giovanni, CONGEDO Saverio, CRASTOLLA Danilo, D'AMBROSIO LETTIERI Luigi, DIPIETRANGELO Carmine, FITTO Raffaele, FRANZOSO Pietro, FRISULLO Alessandro, GRECO Salvatore, LOIZZO Mario, LOMELO Domenico, LOPERFIDO Luigi, LOSAPPIO Michele, LOSPINUSO Pietro, MAGARELLI Pantaleo, MARINO Leonardo, MARMO Nicola, MAZZARACCHIO Salvatore, MELE Cosimo, MINEO Luciano, PALESE Rocco, PEPE Pietro, PIROLO Francesco, PISICCHIO Alfonsino, POTI' Vittorio, ROLLO Marcello, RUOCCO Roberto, RUSSO Enzo, SACCOMANNO Michele, SALINARI Donato, SANNICANDRO Arcangelo, SANNICANDRO Emanuele, SANTANIELLO Enrico, SARDELLI Luciano, SILVESTRI Andrea, TARQUINIO Lucio, TATO' Filomeno Biagio, TEDESCO Alberto, TUNDO Roberto, VENTRICELLI Michele.

Consiglieri assenti DE CRISTOFARO Mario, MADARO Carlo, MAFFIONE



Consiglio Regionale
della Puglia

Leonardo, MANIGLIO Antonio, MARINOTTI Giuseppe,
MINCUZZI Mattia, ORLANDO Vito, PELILLO Michele,
SILVESTRIS Sergio, VALENTE Giovanni,

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che secondo argomento in discussione è la proposta di legge a firma dei consiglieri Mineo, Pepe e Frisullo "Norme per la gestione del territorio", la proposta di legge a firma dei consiglieri Valente e Lomelo "Norme per il governo del territorio", il disegno di legge "Norme generali di governo e uso del territorio" e la proposta di legge a firma dei consiglieri Attanasio, Orlando, Marinotti, Congedo e Saccomanno "Sospensione dell'obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione".

Dà la parola al relatore, cons. Carrieri, Presidente della V Commissione consiliare permanente.

- O M I S S I S -

Al termine della relazione i lavori sono sospesi e rinviati alla prossima seduta.

SEDUTA DEL 10 APRILE 2001

Presiede: Vito Leonardo Aloisi

Vice Presidente: Carmine Dipietrangelo

Consiglieri Segretari: Simone Brizio - Angelo Cera

Assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio: Renato Guaccero
- del Dirigente dell'Ufficio Aula e resocontazione: Silvana Vernola

Consiglieri presenti: ALOISI Vito Leonardo, ATTANASIO Tommaso, BELARDI Raffaele, BRIENZA Giuseppe, BRIZIO Simone, CAMILLI Fabrizio, CARRIERI Mario, CARROZZO Gaetano, CERA Angelo, COPERTINO Giovanni, CONGEDO Saverio, CRASTOLLA Danilo, DIPIETRANGELO Carmine, FITTO Raffaele, FRANZOSO Pietro, FRISULLO Alessandro, GRECO Salvatore, LOIZZO Mario, LOMELO Domenico, LOPERFIDO Luigi, LOSAPPIO Michele, LOSPINUSO Pietro, MAGARELLI Pantaleo, MANIGLIO Antonio, MARINO Leonardo, MARINOTTI Giuseppe, MARMO Nicola, MAZZARACCHIO Salvatore, MELE Cosimo, MINCUZZI Mattia, MINEO Luciano, ORLANDO Vito, PALESE Rocco, PEPE Pietro, PIROLO Francesco, PISICCHIO Alfonsino, POTI' Vittorio, ROLLO Marcello, RUOCCO Roberto, RUSSO Enzo, SACCOMANNO Michele, SALINARI Donato,



Consiglio Regionale
della Puglia

SANNICANDRO Arcangelo, SANNICANDRO Emanuele,
SANTANIELLO Enrico, SARDELLI Luciano, SILVESTRI
Andrea, SILVESTRIS Sergio, TARQUINIO Lucio, TEDESCO
Alberto, TUNDO Roberto, VALENTE Giovanni, VENTRICELLI
Michele.

Consiglieri assenti AMODIO Felice, D'AMBROSIO LETTIERI Luigi,
DE CRISTOFARO Mario, MADARO Carlo, MAFFIONE
Leonardo, PELILLO Michele, TATO' Filomeno Biagio.

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che primo argomento in discussione è il prosieguo dell'esame della proposta di legge a firma dei consiglieri Mineo, Pepe e Frisullo "Norme per la gestione del territorio", della proposta di legge a firma dei consiglieri Valente e Lomelo "Norme per il governo del territorio", del disegno di legge "Norme generali di governo e uso del territorio" e della proposta di legge a firma dei consiglieri Attanasio, Orlando, Marinotti, Congedo e Saccomanno "Sospensione dell'obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione".

Segue la discussione generale (durante la quale si registra una breve sostituzione alla Presidenza del Vice Presidente Aloisi con il Vicepresidente Dipietrangelo).

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del progetto di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Al termine della votazione sull'emendamento n. 5 all'art. 1, il Presidente dichiara tolta la seduta.

SEDUTA DEL 4 GIUGNO 2001

Presiede: Vito Leonardo Aloisi

Vice Presidente: Carmine Dipietrangelo

Consiglieri Segretari: Simone Brizio - Angelo Cera

Assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio: Renato Guaccero
- del Dirigente dell'Ufficio Aula e resocontazione: Silvana Vernola

Consiglieri presenti: ALOISI Vito Leonardo, AMODIO Felice, ATTANASIO
Tommaso, BALDUCCI Enrico, BRIENZA Giuseppe, BRIZIO
Simone, CAMILLI Fabrizio, CARRIERI Mario, CARROZZO



Consiglio Regionale
della Puglia

Gaetano, CERA Angelo, COPERTINO Giovanni, CONGEDO Saverio, CRASTOLLA Danilo, D'AMBROSIO LETTIERI Luigi, DIPIETRANGELO Carmine, FITTO Raffaele, FRISULLO Alessandro, GRECO Salvatore, LOIZZO Mario, LOMELO Domenico, LOPERFIDO Luigi, LOSAPPPIO Michele, LOSPINUSO Pietro, MAGARELLI Pantaleo, MANIGLIO Antonio, MARINO Leonardo, MARINOTTI Giuseppe, MARMO Nicola, MAZZARACCHIO Salvatore, MELE Cosimo, ORLANDO Vito, PALESE Rocco, PELILLO Michele, PEPE Pietro, PIROLO Francesco, PISICCHIO Alfonsino, POTI' Vittorio, ROLLO Marcello, RUOCCO Roberto, RUSSO Enzo, SACCOMANNO Michele, SALINARI Donato, SANNICANDRO Arcangelo, SANNICANDRO Emanuele, SANTANIELLO Enrico, SILVESTRI Andrea, SILVESTRIS Sergio, TARQUINIO Lucio, TEDESCO Alberto, TUNDO Roberto, VENTRICELLI Michele.

Consiglieri assenti BELARDI Raffaele, DE CRISTOFARO Mario, FRANZOSO Pietro, MADARO Carlo, MAFFIONE Leonardo, MINCUZZI Mattia, MINEO Luciano, SARDELLI Luciano, VALENTE Giovanni.

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che quarto argomento in discussione è il prosieguo dell'esame della proposta di legge a firma dei consiglieri Mineo, Pepe e Frisullo "Norme per la gestione del territorio", della proposta di legge a firma dei consiglieri Valente e Lomelo "Norme per il governo del territorio", del disegno di legge "Norme generali di governo e uso del territorio" e della proposta di legge a firma dei consiglieri Attanasio, Orlando, Marinotti, Congedo e Saccomanno "Sospensione dell'obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione".

Il Presidente comunica che si deve riprendere l'esame dell'articolato dall'emendamento n. 6 all'art. 1. Ne dà lettura.

- O M I S S I S -

(Al termine della votazione sull'art. 2 si registra la sostituzione alla Presidenza del Vice Presidente Aloisi con il Vice Presidente Dipietrangelo).

Prima di procedere all'esame dell'emendamento n. 43 all'art. 5 i lavori sono sospesi e rinviati al 12 giugno 2001.

SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2001

Presiede: Vito Leonardo Aloisi



Consiglio Regionale della Puglia

Vice Presidente: Carmine Dipietrangelo

Consigliere Segretario: Angelo Cera

Assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio: Renato Guaccero
- del Dirigente dell'Ufficio Aula e resocontazione: Silvana Vernola

Consiglieri presenti: ALOISI Vito Leonardo, ATTANASIO Tommaso, BALDUCCI Enrico, BELARDI Raffaele, CAMILLI Fabrizio, CARRIERI Mario, CARROZZO Gaetano, CERA Angelo, COPERTINO Giovanni, CONGEDO Saverio, CRASTOLLA Danilo, D'AMBROSIO LETTIERI Luigi, DIPIETRANGELO Carmine, FITTO Raffaele, FRANZOSO Pietro, FRISULLO Alessandro, GRECO Salvatore, LOIZZO Mario, LOMELO Domenico, LOPERFIDO Luigi, LOSAPPIO Michele, LOSPINUSO Pietro, MADARO Carlo, MAGARELLI Pantaleo, MAFFIONE Leonardo, MARINO Leonardo, MARINOTTI Giuseppe, MARMO Nicola, MELE Cosimo, MINCUZZI Mattia, MINEO Luciano, ORLANDO Vito, PALESE Rocco, PELILLO Michele, PEPE Pietro, PEZZUTO Marco, PIROLO Francesco, PISICCHIO Alfonsino, POTI' Vittorio, ROLLO Marcello, RUOCCO Roberto, RUSSO Enzo, SACCOMANNO Michele, SANNICANDRO Arcangelo, SANTANIELLO Enrico, SILVESTRI Andrea, SILVESTRIS Sergio, TARQUINIO Lucio, TEDESCO Alberto, TUNDO Roberto, VALENTE Giovanni, VENTRICELLI Michele.

Consiglieri assenti AMODIO Felice, BRIZIO Simone, BRIENZA Giuseppe, DE CRISTOFARO Mario, MANIGLIO Antonio, MAZZARACCHIO Salvatore, SALINARI Donato, SANNICANDRO Emanuele.

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che terzo argomento in discussione è il prosieguo dell'esame della proposta di legge a firma dei consiglieri Mineo, Pepe e Frisullo "Norme per la gestione del territorio", della proposta di legge a firma dei consiglieri Valente e Lomelo "Norme per il governo del territorio", del disegno di legge "Norme generali di governo e uso del territorio" e della proposta di legge a firma dei consiglieri Attanasio, Orlando, Marinotti, Congedo e Saccomanno "Sospensione dell'obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione".

Egli ricorda che bisogna riprendere l'esame dell'articolato dall'emendamento n. 43 all'art. 5. Ne dà lettura.

- O M I S S I S -



Consiglio Regionale della Puglia

(In sede di esame dell'emendamento n. 90 all'art. 7 si registra la sostituzione alla Presidenza del Vice Presidente Aloisi con il Vice Presidente Dipietrangelo).

Prima di procedere alla votazione sull'articolo 12 il consigliere Losappio chiede la verifica del numero legale. Il Presidente constatata la presenza di 25 consiglieri e non essendo il Consiglio in numero legale, a norma di Regolamento dichiara tolta la seduta e la rinvia a data da destinarsi.

SEDUTA DEL 20 GIUGNO 2001

Presiede: Vito Leonardo Aloisi

Vice Presidente: Carmine Dipietrangelo

Consiglieri Segretari: Angelo Cera – Brizio Simone

Assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio: Renato Guaccero
- del Dirigente dell'Ufficio Aula e resocontazione: Silvana Vernola

Consiglieri presenti: ALOISI Vito Leonardo, AMODIO Felice, ATTANASIO Tommaso, BALDUCCI Enrico, BELARDI Raffaele, BRIZIO Simone, CAMILLI Fabrizio, CARRIERI Mario, CARROZZO Gaetano, CERA Angelo, COPERTINO Giovanni, CONGEDO Saverio, CRASTOLLA Danilo, DIPIETRANGELO Carmine, FITTO Raffaele, FRANZOSO Pietro, FRISULLO Alessandro, GRECO Salvatore, LOIZZO Mario, LOMELO Domenico, LOPERFIDO Luigi, LOSAPPIO Michele, MADARO Carlo, MAGARELLI Pantaleo, MANIGLIO Antonio, MARINO Leonardo, MARINOTTI Giuseppe, MARMO Nicola, MAZZARACCHIO Salvatore, MELE Cosimo, MINCUZZI Mattia, MINEO Luciano, ORLANDO Vito, PALESE Rocco, PEPE Pietro, PEZZUTO Marco, PIROLO Francesco, PISICCHIO Alfonsino, POTI' Vittorio, ROLLO Marcello, RUOCCO Roberto, RUSSO Enzo, SACCOMANNO Michele, SALINARI Donato, SANNICANDRO Arcangelo, SANNICANDRO Emanuele, SANTANIELLO Enrico, SILVESTRI Andrea, SILVESTRIS Sergio, TARQUINIO Lucio, TEDESCO Alberto, TUNDO Roberto, VALENTE Giovanni, VENTRICELLI Michele.

Consiglieri assenti BRIENZA Giuseppe, D'AMBROSIO LETTIERI Luigi, DE CRISTOFARO Mario, LOSPINUSO Pietro, MAFFIONE Leonardo, PELILLO Michele.



Consiglio Regionale della Puglia

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che primo argomento in discussione è il prosieguo dell'esame della proposta di legge a firma dei consiglieri Mineo, Pepe e Frisullo "Norme per la gestione del territorio", la proposta di legge a firma dei consiglieri Valente e Lomelo "Norme per il governo del territorio", il disegno di legge "Norme generali di governo e uso del territorio" e la proposta di legge a firma dei consiglieri Attanasio, Orlando, Marinotti, Congedo e Saccomanno "Sospensione dell'obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione".

Egli ricorda che si deve riprendere l'esame dell'articolato dalla votazione sull'art. 12. Ne dà lettura.

- O M I S S I S -

(Durante l'esame dell'emendamento n. 159 all'art. 20 si registra la sostituzione alla Presidenza del Vice Presidente Aloisi con il Vice Presidente Dipietrangelo).

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del progetto di legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- O M I S S I S -

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al progetto di legge;
- Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, SDI, PPI, Partito dei comunisti italiani, I Democratici e Verdi (sono assenti dall'Aula il Gruppo Rinnovamento italiano e il consigliere Madaro), espressi e accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Norme generali di governo e uso del territorio", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

I VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO

F.to (Vito Leonardo Aloisi – Carmine Dipietrangelo)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Angelo Cera- Simone Brizio)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Renato Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

LEGGE REGIONALE

“Norme generali di governo e uso del territorio”

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi generali dell'ordinamento italiano e comunitario, nel rispetto delle leggi dello Stato, regola e controlla gli assetti, le trasformazioni e gli usi del territorio.
2. La Regione Puglia persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, SDI, PPI, I Democratici, Verdi e Rinnovamento italiano)

Art. 2
(Principi)

1. La presente legge assicura il rispetto dei principi di:
 - a) sussidiarietà, mediante la concertazione tra i diversi soggetti coinvolti, in modo



Consiglio Regionale della Puglia

- da attuare il metodo della copianificazione;
- b) efficienza e celerità dell'azione amministrativa attraverso la semplificazione dei procedimenti;
 - c) trasparenza delle scelte, con la più ampia partecipazione;
 - d) perequazione.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, SDI, PPI, I Democratici, Verdi e Rinnovamento italiano e l'astensione del consigliere Balducci)

TITOLO II

SOGGETTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Art. 3

(Pianificazione del territorio pugliese)

1. La pianificazione del territorio si articola nei livelli regionale, provinciale e comunale.
2. Soggetti della pianificazione sono la Regione, le Province e i Comuni.
3. Partecipano, altresì, alla pianificazione gli enti pubblici cui leggi statali o regionali assegnano la cura di un interesse pubblico connesso al governo e uso del territorio.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, PPI, I Democratici e Verdi – sono assenti dall'Aula i Gruppi SDI e Rinnovamento italiano)

TITOLO III

PROCESSO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

Art. 4

(Documento regionale di assetto generale)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Documento regionale di assetto generale (DRAG) in coerenza con i programmi, gli obiettivi e le suscettività socio-economiche del territorio.



Consiglio Regionale
della Puglia

2. Il DRAG definisce le linee generali dell'assetto del territorio, nonché gli obiettivi da perseguire mediante i livelli di pianificazione provinciale e comunale.
3. In particolare, il DRAG determina:
 - a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale della Regione;
 - b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, nonché i criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani urbanistici esecutivi (PUE) di cui all'articolo 15;
 - c) lo schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, SDI, PPI, I Democratici, Verdi - è assente dall'Aula il Gruppo Rinnovamento italiano)

Art. 5

(Procedimento di formazione e variazione del DRAG)

1. Per garantire il più ampio coinvolgimento della intera comunità regionale nella definizione dei programmi, obiettivi e suscettività socio-economiche del territorio, il Presidente della Giunta regionale convoca la Conferenza programmatica regionale, alla quale partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali.
2. Il Presidente della Giunta regionale, al fine della elaborazione dello schema di Documento, indice con proprio decreto una Conferenza di servizi, alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni statali, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.
3. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze della Conferenza di cui al comma 2 e sentito il Consiglio regionale, adotta lo schema di Documento.
4. Lo schema di Documento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché su un quotidiano diffuso in ciascuna provincia.
5. I Comuni e le Province possono far pervenire alla Regione le loro proposte integrative sullo schema di Documento entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
6. I soggetti pubblici di cui all'articolo 3, comma 3, nell'ambito delle rispettive competenze, possono far pervenire indicazioni sullo schema di Documento entro il termine previsto dal comma 5.



Consiglio Regionale della Puglia

7. Le organizzazioni ambientaliste, socio-culturali, sindacali ed economico-professionali attive nel territorio regionale possono proporre osservazioni entro lo stesso termine di cui al comma 5.
8. La Giunta regionale, decorsi i termini di cui ai commi precedenti, approva il DRAG del territorio, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 5.
9. Il DRAG è pubblicato con le modalità di cui al comma 4.
10. Il Documento acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
11. Il periodico aggiornamento e le variazioni del Documento sono adottate con il procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, PCI, SDI, PPI e Verdi e del consigliere Madaro - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, Rinnovamento Italiano e UDEUR)

TITOLO IV

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

Art. 6

(Piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio provinciale adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) in conformità e in attuazione del DRAG del territorio.
2. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTCP assume l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle materie inerenti la protezione della natura, la tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo, delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intesa fra la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti.
3. In mancanza dell'intesa di cui al comma 2, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti a essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, PCI, SDI, PPI e Verdi e del consigliere Madaro - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, Rinnovamento Italiano e UDEUR)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 7

(Procedimento di formazione e variazione del PTCP)

1. Il Presidente della Provincia, al fine della elaborazione dello schema di PTCP, indice una Conferenza di servizi, alla quale partecipano i rappresentanti delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni comunali, delle Comunità montane, delle Autorità di bacino, dei Consorzi di bonifica, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.
2. Il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta provinciale, adotta lo schema di PTCP.
3. Lo schema di PTCP è depositato presso la segreteria della Provincia. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia nonché su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.
4. I Comuni possono presentare le loro proposte sullo schema di Piano entro sessanta giorni dalla data di avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
5. Le organizzazioni ambientaliste, socio-culturali, sindacali ed economico-professionali attive nel territorio provinciale possono proporre osservazioni allo schema di PTCP entro i termini di cui al comma 4.
6. Il Consiglio provinciale, entro i successivi sessanta giorni, si determina in ordine alle osservazioni pervenute nei termini e, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 4, adotta il PTCP e lo trasmette alla Giunta regionale per il controllo di compatibilità con il DRAG di cui all'articolo 4.
7. La Giunta regionale si pronuncia entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di ricezione del PTCP, decorso inutilmente il quale lo stesso si intende controllato con esito positivo.
8. Il termine di cui al comma 7 può essere interrotto una sola volta qualora la Giunta regionale richieda alla Provincia chiarimenti o ulteriori documenti, nel qual caso il nuovo termine decorre dalla ricezione degli stessi.
9. Qualora la Giunta regionale deliberi la non compatibilità del PTCP con il DRAG, la Provincia ha facoltà di indire una Conferenza di servizi, alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato e il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.
10. La Conferenza assume la determinazione di adeguamento del PTCP alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data



Consiglio Regionale della Puglia

della prima convocazione, l'inutile decorso del quale comporta la definitività della delibera regionale di cui al comma 9.

11. La determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data della comunicazione della determinazione medesima. L'inutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale.

12. Il Consiglio provinciale approva il PTCP in via definitiva in conformità della deliberazione della Giunta regionale di compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero all'esito dell'inutile decorso del termine di cui ai commi 7 e 11.

13. Il PTCP definito ai sensi dei commi precedenti è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani diffusi nella provincia.

14. Il PTCP acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

15. Le variazioni del PTCP sono adottate con il procedimento di cui ai commi precedenti.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, PCI, SDI, PPI e Verdi e del consigliere Madaro - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, Rinnovamento Italiano e UDEUR)

TITOLO V

PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Art. 8

(Strumenti della pianificazione urbanistica comunale)

1. La pianificazione urbanistica comunale si effettua mediante il Piano urbanistico generale (PUG) e i PUE.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, PCI, SDI, PPI e Verdi e del consigliere Madaro - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, Rinnovamento Italiano e UDEUR)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 9 (Contenuti del PUG)

1. Il PUG si articola in previsioni strutturali e previsioni programmatiche.
2. Le previsioni strutturali:
 - a) identificano le linee fondamentali dell'assetto dell'intero territorio comunale, derivanti dalla ricognizione della realtà socio-economica, dell'identità ambientale, storica e culturale dell'insediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per i loro particolari aspetti ecologici, paesaggistici e produttivi;
 - b) determinano le direttrici di sviluppo dell'insediamento nel territorio comunale, del sistema delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani contermini.
3. Le previsioni programmatiche:
 - a) definiscono, in coerenza con il dimensionamento dei fabbisogni nei settori residenziale, produttivo e infrastrutturale, le localizzazioni delle aree da ricomprendere in PUE, stabilendo quali siano le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili;
 - b) disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionali consentite nelle aree non sottoposte alla previa redazione di PUE.
4. La redazione di PUE è obbligatoria per le aree di nuova urbanizzazione, ovvero per le aree da sottoporre a recupero.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, PCI, SDI, PPI e Verdi e del consigliere Madaro - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, Rinnovamento Italiano e UDEUR)

Art. 10 (PUG intercomunale)

1. E' facoltà dei Comuni procedere alla formazione di un PUG intercomunale.
2. Con delibere del Consiglio comunale, i Comuni di cui al comma 1 approvano e presentano alla Giunta regionale un documento congiunto, contenente uno studio di fattibilità dell'iniziativa e un quadro economico dei relativi oneri.
3. La Giunta regionale individua le modalità di sostegno ai Comuni che intendono procedere alla formazione di un PUG intercomunale.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, PCI, SDI, PPI e Verdi e del consigliere Madaro - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, Rinnovamento Italiano e UDEUR)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 11 (Formazione del PUG)

1. Il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta, un Documento programmatico preliminare (DPP) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del PUG. Nei Comuni ricadenti all'interno del comprensorio di una Comunità montana, il DPP deve prendere in considerazione le previsioni contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico in relazione al singolo Comune.
2. Il DPP è depositato presso la segreteria del Comune e dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione provinciale.
3. Chiunque può presentare proprie osservazioni al DPP, anche ai sensi dell'articolo 9 della l. 241/1990, entro venti giorni dalla data del deposito.
4. La Giunta comunale, sulla base del DPP di cui al comma 1 e delle eventuali osservazioni, propone al Consiglio comunale l'adozione del PUG. Il Consiglio comunale adotta il PUG e lo stesso è depositato presso la segreteria comunale; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici.
5. Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni al PUG, anche ai sensi dell'articolo 9 della l. 241/1990, entro sessanta giorni dalla data del deposito.
6. Il Consiglio comunale, entro i successivi sessanta giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al comma 5 e si determina in ordine alle stesse, adeguando il PUG alle osservazioni accolte.
7. Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento regionale di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'articolo 5 del d. lgs. 267/2000.
8. La Giunta regionale e la Giunta provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo.
9. Qualora la Giunta regionale o la Giunta provinciale deliberino la non compatibilità del PUG rispettivamente con il DRAG o con il PTCP, il Comune promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 13, entro il termine perentorio



Consiglio Regionale della Puglia

di centottanta giorni dalla data di invio del PUG, una Conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato e il Sindaco del Comune interessato o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare specificamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.

10. La Conferenza di servizi assume la determinazione di adeguamento del PUG alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua prima convocazione, l'inutile decorso del quale comporta la definitività delle delibere regionale e/o provinciale di cui al comma 9, con contestuale decadenza delle misure di salvaguardia.

11. La determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale e/o dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di comunicazione della determinazione medesima. L'inutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale.

12. Il Consiglio comunale approva il PUG in via definitiva in conformità delle deliberazioni della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale di compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero all'esito dell'inutile decorso del termine di cui ai commi 8 e 11.

13. Il PUG, formato ai sensi dei comma precedenti, acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 12.

14. Il Comune dà avviso dell'avvenuta formazione del PUG mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, PCI, SDI, PPI e Verdi e del consigliere Madaro - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, Rinnovamento Italiano e UDEUR)

Art. 12 (Variazione del PUG)

1. Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso procedimento previsto dall'articolo 11.

2. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni programmatiche del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale.



Consiglio Regionale della Puglia

3. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da:

- a) verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
- b) precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;
- c) modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli;
- d) adeguamento e/o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni dei PUE di cui all'articolo 15, derivanti dalle verifiche, precisazioni e modifiche di cui alle lettere a), b) e c);
- e) modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, SDI, PPI, Rinnovamento Italiano e Verdi e del consigliere Madaro - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici e PCI)

Art. 13

(Misure di salvaguardia)

1. Per il periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione del PUG, il Comune sospende ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con il PUG stesso.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, SDI, PPI, Rinnovamento Italiano e Verdi e del consigliere Madaro - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici e PCI)

Art. 14

(Perequazione urbanistica)

1. Al fine di distribuire equamente, tra i proprietari interessati dagli interventi, i diritti edificatori attribuiti dalla pianificazione urbanistica e gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione del territorio, il PUG può riconoscere la stessa suscettività edificatoria alle aree comprese in un PUE.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, SDI, PPI, Rinnovamento Italiano e Verdi e del consigliere Madaro - sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici e PCI)



Consiglio Regionale
della Puglia

Art. 15
(Piani urbanistici esecutivi)

1. Al PUG viene data esecuzione mediante PUE di iniziativa pubblica o di iniziativa privata o di iniziativa mista.
2. In relazione agli interventi in esso previsti, il PUE può assumere le finalità e gli effetti di uno o più piani o programmi, anche settoriali o tematici, attuativi dello strumento urbanistico generale, oppure previsti dalla vigente normativa statale o regionale, ivi compresi i programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e i programmi di riqualificazione urbana ex articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 dicembre 1994, che per la loro realizzazione necessitano di piano esecutivo.
3. Nella formazione dei programmi integrati di intervento di cui all'articolo 16 della l. 179/1992 i Comuni perseguono obiettivi di riqualificazione, con particolare riferimento ai centri storici, alle zone periferiche, alle aree e costruzioni produttive obsolete, dismesse o da sottoporre a processi di dismissione. Tali programmi definiscono la distribuzione delle funzioni, dei servizi e le loro interrelazioni, le caratteristiche planivolumetriche degli interventi, gli standards e l'arredo urbano. Il programma integrato si attua su aree, anche non contigue tra loro, in tutto o in parte edificate. I programmi possono essere presentati da soggetti pubblici e/o privati, singoli e associati e sono corredati di uno schema di convenzione e di una relazione che definisce l'inquadramento dell'intervento nell'ambito della riqualificazione urbana, di un programma finanziario e della indicazione dei tempi di realizzazione delle opere.
4. I programmi integrati, i programmi di recupero urbano e i programmi di riqualificazione urbana sono approvati dal Consiglio comunale con le modalità previste per i PUE ai sensi degli articoli 21 e seguenti della l.r. 56/1980. Qualora tali programmi non siano conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti e/o adottati, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del d. lgs. 267/2000, al quale partecipa il soggetto proponente. L'accordo sostituisce lo strumento urbanistico attuativo, ove prescritto dallo strumento urbanistico generale.
5. Fino alla formazione del DRAG la realizzazione di interventi riservati dalla pianificazione comunale all'iniziativa pubblica può essere affidata ai proprietari legittimati previo convenzionamento finalizzato a disciplinare e garantire il perseguimento del pubblico interesse.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, SDI, PPI, Rinnovamento Italiano, I Democratici, PCI e Verdi e del consigliere Madaro)



Consiglio Regionale
della Puglia

Art. 16
(Formazione dei PUE)

1. I PUE possono essere redatti e proposti:
 - a) dal Comune;
 - b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell'area interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al Comune della proposta di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione;
 - c) dalle società di trasformazione urbana previste dalla normativa vigente.
2. Decorso il termine eventualmente previsto dal PUG per la redazione del PUE su iniziativa del Comune, il PUE può essere rispettivamente proposto dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
3. Qualora sia proposto dai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), il PUE è adottato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta.
4. Entro trenta giorni dalla data di adozione, il PUE e i relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sull'albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione nella provincia.
5. Qualora il PUE riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici, contestualmente al deposito di cui al comma 4 il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, indice una Conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni competenti per l'emanazione dei necessari atti di consenso, comunque denominati.
6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della l. 241/1990.
7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al comma 5, il Consiglio comunale approva in via definitiva il PUE, pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate nei termini.
8. La deliberazione di approvazione è pubblicata, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
9. Il PUE acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione di cui al comma 8.



Consiglio Regionale della Puglia

10. La variante al PUE segue lo stesso procedimento di formazione di cui ai commi precedenti. Qualora le variazioni non incidano sul dimensionamento globale del PUE e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, la variante al PUE è approvata con deliberazione del Consiglio comunale, previa acquisizione di eventuali atti di consenso ove necessari.

11. In caso di inerzia e/o inadempienza nelle procedure di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 21.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, SDI, PPI, Rinnovamento Italiano, I Democratici, PCI e Verdi e del consigliere Madaro)

Art. 17 (Efficacia del PUE)

1. La deliberazione di approvazione del PUE ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi ivi previsti, ai fini della acquisizione pubblica degli immobili mediante espropriazione.

2. I PUE sono attuati in un tempo non maggiore di dieci anni, salvo specifiche disposizioni di leggi statali. Decorsi i termini stabiliti per l'attuazione rimane efficace, per la parte di PUE non attuata, l'obbligo di osservarne le previsioni mentre, ai fini espropriativi, decadono gli effetti della pubblica utilità delle opere previste.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, SDI, PPI, Rinnovamento Italiano, I Democratici, PCI e Verdi e del consigliere Madaro)

Art. 18 (Rapporti fra PUG e PUE)

1. Il PUE può apportare variazioni al PUG qualora non incida nelle previsioni strutturali del PUG, ferma l'applicazione del procedimento di cui all'articolo 16.

2. Ai fini della formazione del PUE, non costituiscono in ogni caso variazione del PUG:

- a) la modificazione delle perimetrazioni contenute nel PUG conseguente alla trasposizione del PUE sul terreno;
- b) la modificazione delle localizzazioni degli insediamenti e dei relativi servizi che non comporti aumento delle quantità e del carico urbanistico superiore al 5 per cento.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, SDI, PPI, Rinnovamento Italiano, I Democratici, PCI e Verdi e del consigliere Madaro)



Consiglio Regionale
della Puglia

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Sospensione e revoca dei Programmi pluriennali di attuazione)

1. L'obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione dello strumento urbanistico generale è comunque sospeso sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 20 della legge 30 aprile 1999, n. 136.
2. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge sono dotati di un programma pluriennale di attuazione hanno facoltà di revocarlo o di mantenerlo fino alla scadenza.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, SDI, PPI, I Democratici, PCI e Verdi e del consigliere Madaro – è assente dall'Aula il Gruppo Rinnovamento italiano)

Art. 20

(Norme di prima attuazione)

1. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.
2. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'approvazione delle stesse, seguono le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.
3. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica non adeguate alla l.r. 56/1980 e/o non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate soltanto per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e di piani per gli insediamenti produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e/o progetti di adeguamento agli standards urbanistici, così come definiti dalla vigente normativa, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni, nonché per la realizzazione di opere e interventi previsti dalla vigente legislazione statale e/o regionale.
4. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica adeguati alla l.r.



Consiglio Regionale della Puglia

56/1980 e non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate e seguono le disposizioni stabilite dalla vigente legislazione regionale e statale. Esse devono conformarsi al DRAG, ove esistente.

5. I PUE di cui al comma 1 dell'articolo 15, nelle more della definizione del DRAG di cui all'articolo 4, sono formati secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, SDI, PPI, I Democratici, PCI e Verdi – sono assenti dall'Aula il Gruppo Rinnovamento italiano e il consigliere Madaro)

Art. 21 (Poteri sostitutivi)

1. Al fine di assicurare celerità ed efficacia all'azione amministrativa, i poteri sostitutivi di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136 e di cui all'articolo 4, comma 6, del d. lgs. 398/1993, come modificato dalla l. 493/1993 e successive modifiche e integrazioni, possono essere delegati dal Presidente della Giunta regionale a un Garante della pianificazione nominato per ciascun ambito territoriale provinciale con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. I criteri di nomina sono individuati con apposito regolamento dalla Giunta regionale.

2. I Garanti durano in carica per un periodo non superiore a un anno ed esercitano direttamente il potere sostitutivo, dandone notizia al Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti.

3. A tal fine, i Garanti si possono avvalere degli uffici di tutte le Amministrazioni locali interessate e gli oneri derivanti sono posti a carico dell'Amministrazione inadempiente.

4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

5. In caso di inerzia degli Uffici comunali nell'adozione dei provvedimenti e delle misure repressive o sanzionatorie previste dalla normativa vigente, il Presidente della Giunta regionale assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedere, decorso infruttuosamente il quale si avvale del Garante competente per territorio.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, SDI, PPI, I Democratici, PCI e Verdi e del consigliere Madaro – è assente dall'Aula il Gruppo Rinnovamento italiano)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 22 (Poteri di annullamento)

1. Entro dieci anni dalla data della loro emanazione e/o adozione, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'urbanistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della l. 241/1990, assegna un termine di trenta giorni al Comune per l'annullamento dei provvedimenti o delle delibere non conformi alla disciplina urbanistica e/o edilizia vigente.
2. In caso di inadempienza nel termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'urbanistica, annulla, con decreto motivato, i provvedimenti e le deliberazioni comunali non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.
3. Il Presidente della Giunta regionale può delegare i poteri di cui ai commi precedenti al Garante di cui all'articolo 21 competente per territorio.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, SDI, PPI, I Democratici, PCI e Verdi – sono assenti dall'Aula il Gruppo Rinnovamento italiano e il consigliere Madaro)

Art. 23 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a tutela paesaggistica)

1. L'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, come modificato dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 è abrogato e così sostituito: "L'autorizzazione delegata alla Regione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è sub-delegata ai Comuni. L'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 5.01 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con delibera della Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è delegata ai Comuni.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Rifondazione comunista, SDI, PPI, I Democratici, PCI e Verdi – sono assenti dall'Aula il Gruppo Rinnovamento italiano e il consigliere Madaro)

Art. 24 (Sistema informativo territoriale)

1. La Giunta regionale istituisce, presso l'Assessorato all'urbanistica, il Sistema informativo territoriale (SIT) al fine di elaborare un quadro conoscitivo comune e accessibile, funzionale alla formazione e gestione degli strumenti di tutela del territorio